

Accoglimento totale del 29/12/2022 RG n.

e, ciononostante, aveva, con il precetto opposto, intimato alla Banca di pagare l'ulteriore somma di euro 95.049,445, in quanto – a suo dire – gli interessi erano dovuti al tasso di cui all'art. 1284 c.c. co. 4.

Sul presupposto, quindi, della non debenza delle somme come precettate, dal momento che nella sentenza si faceva riferimento esclusivamente agli interessi legali e non anche agli interessi al saggio di mora e sottolineando che l'art. 1284, comma 4, c.c. non trova applicazione nel caso in esame, applicandosi solo alle obbligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto (mentre nel caso de quo l'obbligo restitutorio di cui alla sentenza derivava direttamente dalla legge, quale conseguenza della dichiarata nullità), evidenziando la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art 615 cpc e del periculum costituito, tra l'altro dalla difficoltà se non anche dall'impossibilità di ottenere, eventualmente, la restituzione di quanto corrisposto, in caso di accoglimento dell'opposizione, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Si costituiva solo ai fini della sospensiva l'opposta, la quale chiedeva una pronuncia di non luogo a procedere sulla sospensiva, rappresentando che non appena si era vista notificare l'opposizione, aveva comunicato all'opponente la volontà della di attendere l'esito del presente giudizio di merito prima di agire in via esecutiva.

All'udienza all'uopo fissata, l'opponente insisteva nelle proprie istanze.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la disciplina di cui all'art. 624 c.p.c. stabilisce che: "se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza". Dunque in mancanza dei presupposti menzionati dalla norma citata, nessun altro rimedio (almeno in questa fase) può essere invocato dal debitore per paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo.

Dunque in base al dato normativo, il provvedimento sospensivo può essere concesso su "istanza di parte" e concorrendo "gravi motivi".

Ne deriva che i "gravi motivi" a cui si riferisce l'art. 615 c.p.c. ricorrono in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Richiamando le parole della copiosa giurisprudenza sui "gravi motivi", basti riferire che "I gravi motivi idonei a determinare la sospensione... della esecutività (del titolo), debbono consistere nella concorrenza di un rilevante "fumus boni juris" nei motivi di (opposizione) e del pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire dall'esecuzione iniziata... mentre il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata (o, nel caso di specie, dell'esecuzione), ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte eseguita con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione".

Sicché, per quanto concerne la sussistenza del primo elemento, il "fumus", il giudice deve valutare prognosticamente la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. mentre in sede



Accoglimento totale del 29/12/2022 RG n.

di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in ordine alla valutazione circa la sussistenza del periculum in mora, oltre all'analisi circa il potenziale pregiudizio per il debitore conseguente all'esecuzione, va esperita una comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto.

Orbene, nel caso in esame, l'opponente contesta, come detto, la debenza degli interessi calcolati da controparte ai sensi dell'art 1284 c.4 cc e, ferme ed impregiudicate altre e diverse valutazioni da effettuarsi nel corso del giudizio di merito, l'opposizione, in parte qua, appare sorretta da un presumibile fumus bonis juris poiché è pacifico che la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico (Cassazione civile sez. II, 09/05/2022, n.14512) , con la conseguenza che essa non si applica alle obbligazioni, quali quella in esame, che non hanno fonte negoziale.

In altri termini, dunque, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione de qua (Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28409).

Orbene, poiché nella sentenza si parla esclusivamente di interessi legali, non ricorrendo le condizioni per l'operatività della disposizione di cui al 4 comma dell'art 1284 cc, ribadito il principio per cui il giudice della proposta opposizione all'esecuzione ha il solo compito di determinare l'esatta portata precettiva del titolo giudiziale posto in esecuzione tramite una lettura congiunta di dispositivo e motivazione, essendo totalmente preclusa la possibilità di integrare lo stesso sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice del merito (cfr da ultimo Cass civ 23344/22), deve ritenersi che sussiste il fumus della fondatezza dell'opposizione.

Quanto al periculum, deve osservarsi che a nulla rileva il fatto che l'opposta abbia dichiarato di voler attendere l'esito del presente giudizio di merito prima di portare ad esecuzione il titolo, trovandoci al cospetto di una mera dichiarazione revocabile ad nutum.

Deve, invece, osservarsi che, nel caso di specie, appare evidente il pericolo di grave pregiudizio cui si trova esposta la Banca, essendo sussistenti fondati motivi per ritenere che, in caso di adempimento dell'atto di precetto e successivo accoglimento dell'opposizione, ISP difficilmente potrebbe ripetere le somme oggetto di causa, anche in considerazione del fatto che la società opposta è una semplice società a responsabilità limitata con un capitale sociale di euro 51.520,00.



Accoglimento totale del 29/12/2022
RG n.

Da ciò deriva che, trovandoci al cospetto di un'opposizione che rivela, sia pure ad una delibazione sommaria, un apprezzabile grado di fondatezza, è opportuno operare una valutazione comparata dei contrapposti interessi in gioco e, in tale ottica, è giustificato riconoscere, allo stato, maggiore considerazione alle ragioni della parte opponente, interessata a non subire l'anticipata esecuzione di una decisione ancora sub iudice ed avvertita come ingiusta in forza di argomentazioni all'apparenza non pretestuose e meritevoli di approfondimento.

Quanto alle spese di lite, se ne demanda la regolamentazione all'esito del giudizio di merito

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni di cui in parte motiva.

Spese al merito.

Si comunichi

Ascoli Piceno, 29 dicembre 2022

Il Giudice
dott. Annalisa Giusti

